



# COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AMMINISTRATIVO CULTURALE E  
SCOLASTICO

## Determinazione di n° 103 del 19/04/2021

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: ART. 71, C. 1 DEL D. L. N. 112 DEL 25.06.2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133/08 – DECURTAZIONE DELLE INDENNITÀ PER ASSENZA MALATTIA – MESE DI MARZO 2021**

### **Il Responsabile del Procedimento**

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.*

*Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto d'interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019.*

**Visto** l'art. 71, c. 1 del D.L. 112/08, convertito in legge n. 133/08, il quale prevede: *“Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/01, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”;*

**Viste** le circolari n. 7 e n. 8 del 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ed in particolare la n. 8 con la quale vengono fornite le indicazioni circa le modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia in applicazione dell'art. 71, c. 1, ed in particolare prescrive la decurtazione per ogni episodio di assenza e per tutti i primi dieci giorni, assoggettando a ritenuta ogni indennità o emolumento comunque denominato avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio;

**Vista** la circolare n. 109/08 dell'Inps, con la quale sono state fornite alcune precisazioni necessarie alla corretta applicazione della normativa in argomento, ed in particolare ha chiarito che:

1. Eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento economico accessorio;

2. Per eventi superiori a 10 giorni di assenza, a partire dall'undicesimo giorno, sarà ripristinata l'erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
3. Se l'evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall'undicesimo giorno di assenza, sarà altresì corrisposto il trattamento accessorio variabile;
4. La disciplina sul trattamento economico dell'assenza per malattia è entrata in vigore in forza del DL 112/08 e, pertanto, tutti gli eventi morbosi ricadenti dalla predetta data saranno oggetto dell'applicazione della nuova normativa;

**Vista**, inoltre, la nota n. 4742/09 del Dipartimento Funzione Pubblica, con la quale a seguito di chiarimenti, il dicastero comunica che sono da considerarsi utili ai fini della decurtazione: la retribuzione di posizione spettante al personale dirigenziale dell'Area II, l'indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/01, l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa, l'indennità di comparto spettante al personale non dirigenziale del comparto Regioni – Enti Locali, inoltre fa presente che per quanto riguarda l'indennità corrisposta ai Segretari comunali e provinciali per funzioni di Direttore Generale e la retribuzione di posizione spettanti a questi ultimi, in correlazione alla tipologia dell'Ente, sono utili ai fini della decurtazione di cui all'art. 71, c. 1, infine è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito al computo che va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di assenze, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia, vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio;

**Visto** che il trattamento economico fondamentale del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

- a) Stipendio tabellare
- b) Progressione economica orizzontale
- c) Retribuzione individuale di anzianità
- d) Tredicesima mensilità
- e) Eventuali assegni ad personam

**Visto** che nel mese di **Marzo 2021**, sono risultati assenti i sottoelencati dipendenti:

<b>Matric. dipendente</b>	<b>Evento morboso</b>	<b>Giorni</b>
1507	Dal 03.03.2021	4
1477	Dal 05.03.2021	1
1450	Dal 08.03.2021	3
90	Dal 10.03.2021	3
1324	Dal 08.03.2021	1
1263	Dal 11.03.2021	2
1361	Dal 17.03.2021	2
920	Dal 22.03.2021	7
1064	Dal 23.03.2021	1
1486	Dal 25.03.2021	2

**Ritenuto** dover procedere alla decurtazione delle indennità;

### **PROPONE**

**Decurtare** ai dipendenti in premessa elencati, le indennità o emolumenti, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio per ogni periodo di assenza per eventi morbosi fino a dieci giorni e relativi al mese di **Marzo 2021**

**II**

**Responsabile del Procedimento**

*S.re Maniaci*

---

Cinisi, 19/04/2021

Il Responsabile del Settore  
PALAZZOLO CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*